

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 91

Anno 48

24 aprile 2017

N. 116

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DEL

COMUNE DI ALSENO (PIACENZA)

COMUNE DI ALSENO (PIACENZA)

STATUTO COMUNALE



COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza
P.zza XXV Aprile 1 –29010 Alseno

STATUTO COMUNALE



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2017



INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - COMUNE.....	4
ART. 2 - STEMMMA E GONFALONE	4
ART. 3 - FUNZIONI DEL COMUNE	5
ART. 4 - PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE	5
ART. 5 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.....	6
ART. 6 - GESTIONE DEI SERVIZI.....	6
TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI	6
ART. 7 - GLI ORGANI	6
CAPO I - IL CONSIGLIO <u>COMUNALE</u>	6
ART. 8 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI	6
ART. 9 - IL CONSIGLIERE COMUNALE - PREROGATIVE.....	7
ART. 10 - DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE.....	7
ART. 11 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	7
ART. 12 - POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE	7
ART. 13 - I GRUPPI CONSILIARI	8
ART. 14 - IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI	8
ART. 15 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	8
ART. 16 - PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	8
ART. 17 - CONSIGLIO COMUNALE APERTO	9
ART. 18 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	9
ART. 19 - COMMISSIONI SPECIALI	
ART. 20 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
CAPO II - IL SINDACO	10
ART. 21 - IL SINDACO	10
ART. 22 - IL VICESINDACO	10
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE	11
ART. 23 - LA GIUNTA COMUNALE	11
ART. 24 - COMPOSIZIONE	11
ART. 25 - NOMINA.....	11
ART. 26 - FUNZIONAMENTO	11
ART. 27 - COMPETENZE	12



TITOLO III - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE	12
ART. 28 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	12
ART. 29 - DIRITTO DI ACCESSO	12
TITOLO IV - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM	12
ART. 30 - CONSULTAZIONI	12
ART. 31 - LE CONSULTE	13
ART. 32 - REFERENDUM ABROGATIVO	13
ART. 33 - EFFETTI DEL REFERENDUM ABROGATIVO	13
ART. 34- NORME ATTUATIVE DEL REFERENDUM CONSULTIVO	13
TITOLO V - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE	13
CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE	13
ART. 35 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE	13
ART. 36 - PERSONALE	14
ART. 37 - IL SEGRETARIO COMUNALE	14
ART. 38 - I RESPONSABILI DI STRUTTURA	14
TITOLO VI - NORME FINALI	15
ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE	15



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COMUNE

- 1) Il Comune di Alseno è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
- 2) Il Comune di Alseno ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione, promuove e sostiene ogni iniziativa ed azione che tendano al concreto conseguimento dei valori fondamentali della pace, della solidarietà, della democrazia, dell'integrazione e della libertà, sui quali si basa il rispetto della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, economiche e sociali.
- 3) Il Comune di Alseno adegua la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento e a ciò si adegua anche nell'informazione e nella comunicazione quali condizioni essenziali per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
- 4) Il Comune quale Ente autonomo, in conformità con il principio di sussidiarietà, cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, dei costumi, delle tradizioni, delle esigenze della propria popolazione, nonché del suo patrimonio storico, archeologico, culturale, ambientale e naturalistico.

Il Comune è costituito dalle seguenti località: Alseno, Castelnuovo Fogliani, Chiaravalle della Colomba, Lusurasco e Cortina, storicamente riconosciute dalla Comunità. Il Territorio del Comune si estende per Kmq. 55,51 confinante con i Comuni di Fiorenzuola D'Arda, Castell'Arquato, Vernasca, Salsomaggiore Terme, Fidenza, Busseto, Besenzone ed è quello risultante dal Piano Topografico di cui all' Artt. 09 della Legge 24 Dicembre 1954 , N. 1228 approvato dall' Istat.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella località di Alseno, che è il capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale potrà riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa motivata determinazione del Sindaco. La modifica della denominazione delle località potrà essere disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

ART. 2 - STEMMMA E GONFALONE

- 1) Il Comune di Alseno ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, concessi con D.P.R. 21/03/1974, n. 1418, così contraddistinti:

- STEMMMA: di verde, a tre torri d'argento, merlato alla guelfa, chiuse, finestrate ciascuna di tre in palo, murate di nero, quella centrale caricata da due pastorali abbaziali d'oro decussati; il tutto abbassato da un capo partito: a) d'azzurro, cuneato d'oro di tre, b) da rosso a tre pali d'argento caricato da una fascia dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Alseno. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.



ART. 3 - FUNZIONI DEL COMUNE

- 1) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3) Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
- 4) Il Comune promuove lo sviluppo ispirandosi al principio della solidarietà sociale, favorendo l'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
- 5) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 6) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 7) Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
- 8) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 9) Incoraggia e favorisce lo sport amatoriale ed il turismo sociale e giovanile.
- 10) Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
- 11) Il Comune è impegnato a promuovere tutte le azioni necessarie a superare ogni discriminazione tra i sessi ed a garantire condizioni di pari opportunità.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE - INFORMAZIONE E ACCESSO ALLE STRUTTURE

- 1) Il Comune riconosce il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressione della comunità locale, a concorrere nei modi stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
- 2) Ai cittadini è assicurato il diritto a partecipare alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune, secondo i principi e le forme stabilite nel presente Statuto.
- 3) Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.



- 4) Il Comune riconosce il rilievo ed il valore sociale dell'associazionismo e della partecipazione popolare all'attività delle pubbliche amministrazioni ed a tal fine, nell'ambito delle proprie disponibilità le sostiene e le incentiva, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti e servizi dell'Ente.
- 5) Il Comune può affidare, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, la gestione di servizi alle associazioni rappresentative di cittadini direttamente interessati e alle formazioni sociali, non aventi scopo di lucro.
- 6) Il Comune riconosce l'importanza della partecipazione dei cittadini della U.E. e degli stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine essi sono parificati ai cittadini.

ART. 5 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- 1) Il Comune promuove la realizzazione di forme di gestione associata con altri Comuni ed Enti Locali e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti Pubblici.
- 2) Il Comune, in collaborazione con altri Comuni e sulla base di programmi, promuove attività e opere d'interesse comprensoriale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
- 3) Per la gestione di ogni nuovo compito, funzione o servizio attribuito da leggi o da provvedimenti amministrativi il Comune valuterà preventivamente la opportunità di utilizzare una delle forme di gestione associata e, a seguito di una motivata valutazione, realizzerà una gestione in forma associata o meno.

ART. 6 - GESTIONE DEI SERVIZI

- 1) Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, privilegiando ove possibile la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l'importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti.
- 2) Nella gestione dei servizi, il Comune ammette e favorisce la forma della concessione ai privati, individuati con le modalità e nelle forme contemplate dalla legge e comunque garantendo il rispetto del principio della libera concorrenza. In tal caso l'Ente svolgerà funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione.

TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 7 - GLI ORGANI

Sono organi di Governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto e dalla legge di riferimento.



ART. 9 - IL CONSIGLIERE COMUNALE - PREROGATIVE

- 1) I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2) L'entità, i tipi di indennità, i gettoni di presenza, i permessi spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.
- 3) Ogni Consigliere Comunale, con la procedura prevista dal "Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale", di seguito denominato "Regolamento", esercita i diritti riconosciuti dalla legge.
- 4) Il Regolamento disciplina sia la procedura di esercizio dei diritti dei Consiglieri sia, compatibilmente con l'ordinamento, i mezzi coercitivi per il loro reale soddisfacimento.

ART. 10 - DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte, qualora istituite.
- 2) I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado. Non sono inclusi tra i provvedimenti normativi o di carattere generale gli strumenti urbanistici attuativi.
- 3) L'obbligo di cui al precedente comma si estende alle Commissioni. Le medesime disposizioni si applicano ai componenti della Giunta Comunale. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni, in materia di dovere di astensione, previste dalle vigenti leggi.

ART. 11 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) Le norme relative alla sospensione e decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
- 2) I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipino alle riunioni del Consiglio sono tenuti a presentare per iscritto al Sindaco entro cinque giorni naturali consecutivi dal giorno successivo all'ultima assenza, le giustificazioni delle assenze medesime. Il Sindaco, qualora ritenga tali giustificazioni non accettabili, ovvero quando non pervenga alcuna giustificazione nei termini di cui sopra, propone al Consiglio la decadenza dei Consiglieri interessati. La pronuncia di decadenza deve essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 12 - POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

- 1) Il Consigliere Comunale esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate più dettagliatamente dal Regolamento.
- 2) Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato con le procedure previste dal Regolamento di accesso agli atti.
- 3) Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.



ART. 13 - I GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri si costituiscono in Gruppi composti dalle rappresentanze risultanti dalle elezioni ovvero, in caso di modifiche intervenute nel corso del mandato, anche da un solo Consigliere.

ART. 14 - IL CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

- 1) Il Consiglio Comunale è l'organo deliberativo che, nel rispetto delle leggi vigenti, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente Statuto.
- 2) L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
- 3) Il Consiglio Comunale discute ed approva, sulla base della proposta presentata dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, entro i 90 giorni successivi alla data di proclamazione degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 4) Annualmente, unitamente all'approvazione del Rendiconto della gestione, il Consiglio Comunale verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, anche per singoli settori.

ART. 15 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) La prima adunanza del Consiglio Comunale concerne la convalida degli eletti e gli altri adempimenti previsti dalla legge.
- 2) Il Sindaco convoca la prima adunanza di cui al comma precedente e, dopo la convalida degli eletti ed il giuramento, dà comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta da lui nominati, fra cui il Vicesindaco.
- 3) L'adunanza, di cui ai precedenti commi, è convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da far pervenire almeno cinque giorni prima della seduta, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 4) Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, da parte del Vicesindaco, ove sia Consigliere Comunale, ovvero dal Consigliere anziano per voti.
- 5) Il Regolamento può dettare regole integrative per la convocazione e lo svolgimento di tale adunanza.

ART. 16 - PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno, fissa il giorno e l'ora dell'adunanza del Consiglio e provvede a darne comunicazione ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta, non computandosi il giorno di consegna.
- 2) Gli atti devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria almeno 48 ore prima della seduta del Consiglio.
- 3) Le sedute consiliari sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
- 4) Il Sindaco deve comunque convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni quando ne venga formulata richiesta da un quinto dei Consiglieri assegnati all'Ente, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.
- 5) In caso di urgenza, il Sindaco può convocare il Consiglio stesso con un preavviso da notificare al domicilio dei Consiglieri o alla loro residenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.



ART. 17-CONSIGLIO COMUNALE APERTO

E' facoltà del Sindaco, quando si debba deliberare su argomenti di particolare interesse per tutta la comunità locale, comunque ricadenti tra le materie di competenza del Consiglio Comunale (art. 42 T.U.E.L.), indire un Consiglio Comunale Aperto, inteso come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare ed a intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno ed ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni. Terminata la consultazione della popolazione il Consiglio aperto viene dichiarato chiuso e la seduta prosegue con le consuete modalità, nell'ipotesi in cui fosse necessario porre in votazione una proposta; il pubblico presente può solo assistere ai lavori del Consiglio secondo le normali regole. Il Consiglio Comunale aperto è convocato dal Sindaco con le consuete modalità, ma deve essere anche adeguatamente pubblicizzato affinché tutta la popolazione ne sia messa a conoscenza. Il Consiglio Comunale Aperto può essere convocato in luogo diverso dalla sede comunale per esigenze tecnico-organizzative che consentano la più ampia partecipazione della popolazione. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio in seduta aperta, entro un termine non superiore a 20 giorni, altresì, quando lo richiedono 1/4 dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il Sindaco convoca il Consiglio in seduta aperta, infine, quando la richiesta venga formulata da almeno 200 cittadini. –

ART. 18- COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 1) Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive, e costituite con criterio proporzionale.
- 2) Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni di cui al comma precedente, il numero dei componenti e le modalità di nomina dei medesimi, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la nomina dei Presidenti delle singole Commissioni e quant'altro necessario al corretto funzionamento delle Commissioni stesse.

ART. 19- COMMISSIONI SPECIALI

- 1) Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste, oppure con funzioni di controllo o di garanzia.
- 2) Per la costituzione delle Commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
- 3) Con l'atto costitutivo (deliberazione consiliare) saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
- 4) La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 5) La Commissione di indagine potrà esaminare tutti gli atti del Comune ed avrà facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 6) La Commissione speciale, insediata dal Sindaco-Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente.

ART. 20 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute nel Regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.



- 2) La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.
- 3) Tale Regolamento detta le modalità di esercizio delle risorse e dei servizi destinati al funzionamento del Consiglio.

CAPO II - IL SINDACO

ART. 21 - IL SINDACO

- 1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- 2) Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, ed ai Responsabili di struttura in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sovrintende all'esecuzione degli atti.
- 3) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
- 4) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
- 5) Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 6) Il Sindaco può delegare le proprie funzioni o parte di esse ai singoli Assessori.
- 7) Il Sindaco può attribuire ai Consiglieri Comunali l'incarico di svolgere attività di studio e/o approfondimento di determinati progetti e/o problematiche, coadiuvando lo stesso e/o gli Assessori delegati su determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi, completamente a titolo gratuito, non costituiscono delega di competenze di amministrazione attiva e non comportano adozione di atti con efficacia esterna. Di tale incarichi deve essere data comunicazione dal Sindaco nel primo Consiglio utile.
- 8) Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 22 - IL VICESINDACO

Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni proprie del Sindaco, in caso di assenza o impedimento, in base alla normativa vigente in materia.



CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 23 - LA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta Comunale è organo di impulso e di governo, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2) La Giunta Comunale adotta tutti gli atti aventi natura di indirizzo o controllo politico amministrativo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco o di altri organi istituzionali, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 3) La Giunta, in sede di approvazione del Rendiconto della gestione, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 24 - COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori pari al numero massimi fissato dalla legge, in base alla classificazione dell'Ente; uno deve essere investito della carica di Vicesindaco.
- 2) Gli Assessori possono essere scelti anche tra persone esterne al Consiglio Comunale, purchè dotate dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di due unità.

ART. 25- NOMINA

- 1) Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
- 3) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
- 4) Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 26 - FUNZIONAMENTO

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. In caso di assenza del Sindaco, le funzioni sono svolte dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, dall'Assessore più anziano di età.



ART. 27 - COMPETENZE

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio Comunale e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale (ove nominato) o ai Responsabili di Struttura.
- 2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) La Giunta elabora inoltre proposte di indirizzo e provvedimenti da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
- 4) La Giunta impartisce direttive ai Responsabili di Struttura sui criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio dell'attività gestionale connessa agli incarichi dirigenziali ad essi attribuiti. Tali direttive sono comunicate per iscritto al Segretario Comunale o, ove nominato, al Direttore generale, che vigilerà sulla loro attuazione.

TITOLO III - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 28 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 29 - DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'accesso agli atti.
- 2) Il Regolamento di cui al precedente comma, disciplina altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copie degli atti e provvedimenti, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché di diritti di ricerca e di visura.
- 3) Il diritto di accesso deve essere svolto in forme tali da non ledere il diritto alla riservatezza dei dati personali e, in particolare, dei dati sensibili trattati dal comune.

TITOLO IV - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

ART. 30 - CONSULTAZIONI

Il Comune ispira la propria attività amministrativa al metodo della consultazione dei cittadini. La consultazione dei cittadini può avvenire sia a richiesta degli stessi, sia delle forze sociali, sia della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale. La consultazione dei cittadini può, in ragione dei temi e della loro rilevanza, coinvolgere tutta la popolazione o essere limitata a singole località o a gruppi di cittadini.



ART. 31- LE CONSULTE

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire apposite consulte aperte alla partecipazione dei cittadini e/o delle associazioni.
- 2) Le modalità di istituzione e di funzionamento saranno previste da uno specifico Regolamento.

ART. 32 - REFERENDUM ABROGATIVO

- 1) Il Referendum popolare abrogativo è indetto dal Sindaco su materie di esclusiva competenza comunale, su iniziativa almeno del 30 % (trentapercento) degli elettori o della maggioranza assoluta degli assegnati al Consiglio Comunale.
- 2) Il referendum abrogativo può avere ad oggetto deliberazioni di carattere generale, di competenza del Consiglio Comunale. Esso non è ammesso su atti attinenti a materie tributarie, di Bilanci e Rendiconti della gestione, su pareri richiesti da disposizioni di legge, su materie aventi ad oggetto la tutela dei diritti delle minoranze, su materie nelle quali siano già stati assunti impegni finanziari o contrattuali con terzi, su materie relative al personale dipendente, anche delle aziende, su provvedimenti di nomina e revoca di rappresentanti del Comune.
- 3) Il Consiglio Comunale valuta la ammissibilità e definisce la formulazione dei quesiti. Il Sindaco indice il referendum entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione della Commissione consiliare appositamente formata, che ha seguito l'iter procedurale, abbinandone, se possibile, lo svolgimento ad Elezioni politiche, per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo o Regionali ovvero a Referendum nazionali o regionali.

ART. 33 - EFFETTI DEL REFERENDUM ABROGATIVO

- 1) Il quesito sottoposto al referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il quesito stesso abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2) Se l'esito del referendum è favorevole alla abrogazione, il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, adotta i conseguenti atti.

ART. 34- NORME ATTUATIVE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo potranno essere stabilite con apposito Regolamento.

TITOLO V - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

ART. 35 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) La struttura organizzativa del Comune è articolata in modo tale da consentire l'individuazione dei soggetti responsabili del conseguimento degli obiettivi programmatici e dei procedimenti amministrativi.
- 2) L'organizzazione della struttura comunale deve godere della massima flessibilità, in modo da garantire la piena efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi politici.



- 3) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 4) L'articolazione della struttura ha carattere strumentale rispetto alle funzioni ed alle finalità istituzionali e agli obiettivi e ai programmi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.
- 5) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, definisce l'organizzazione degli uffici, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.

ART. 36 - PERSONALE

- 1) I dipendenti comunali sono all'esclusivo servizio della collettività.
- 2) Il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento professionale del personale sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi e dal Contratto individuale di lavoro.
- 3) Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.
- 4) Il Comune assume come proprio obiettivo la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità e, in tale ambito, promuove e realizza iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale.

ART. 37 - IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario Comunale, così come previsto dalla legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- 2) Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dai Regolamenti, nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

ART. 38 - I RESPONSABILI DI STRUTTURA

- 1) I Responsabili di struttura dell'Ente esercitano la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 2) Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli Organi di governo, ai quali essi sono tenuti a prestare la più ampia collaborazione.
- 3) Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive contenenti i criteri e le finalità cui essi devono ispirarsi nell'esercizio della propria concreta attività di gestione.
- 4) Essi rispondono direttamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici e servizi ai quali sono preposti, nonché della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro affidati. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati è sanzionato, previa contestazione in contraddittorio, con la non corresponsione della retribuzione di risultato e costituisce giustificato motivo per la revoca dell'incarico. Nell'esercizio delle loro competenze, i Responsabili sono tenuti al rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.



5) I Responsabili avanzano al Segretario Comunale, che li coordina, ed alla Giunta Comunale, proposte sulla traduzione in concrete scelte amministrative degli obiettivi contenuti nel programma politico amministrativo. In particolare, essi avanzano annualmente, sulla base delle risorse disponibili, proposte per la redazione del Bilancio di previsione e del Piano Risorse ed Obiettivi (P.R.O.).

6) Il Sindaco può procedere alla nomina di Responsabili di struttura con contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica ovvero, entro i limiti posti dalla legge, anche al di fuori della dotazione organica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110 del TUEL.

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.